

## ALLEGATO “ (B)” - DOMANDE NON AMMESSE

**DOMANDE NON AMMESSE SECONDO I CRITERI STABILITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 280 DEL 10.09.2019, PER L'ASSEGNAZIONE N. 23 STALLI -MERCATINO DELL'HOBBISTICA- PIAZZA Q. SELLA .**

COGNOME	NOME	RIFERIMENTO DI PROTOCOLLO	ORA DI ARRIVO	ESITO DELLE DOMANDE	MOTIVAZIONE	//
COCCO	ADELE	PROT. 42808 DEL 13/9/19	H. 10.20	NON ACCOLTA	LA DOMANDA RISULTA IDENTICA A QUELLA GIA' PERVENUTA CON NOTA PROT. 42791 DEL 13/9/19 H. 10.09 CON ESITO (ACCOLTA)	
VIRDIS	GIUSEPPE	PROT. 43018 DEL 16/9/19	H. 10.54	NON ACCOLTA	LA DOMANDA RISULTA IDENTICA A QUELLA GIA' PERVENUTA CON NOTA PROT. 42935 DEL 16/9/19 H. 09.10 CON ESITO (ACCOLTA)	//
BERUTTI	GIANLUCA	PROT. 43043 DEL 16/9/19	H. 11.25	NON ACCOLTA	NON SONO STATI ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITA'	
BONADEO	ROBERTO	PROT. 43044 DEL 16/9/19	H. 11.28	NON ACCOLTA	NON SONO STATI ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITA'	

**Le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione per essere ammessi a partecipare a concorsi, selezioni, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

**Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, la mancata allegazione all'istanza della copia del documento d'identità, rende l'atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti della corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.**

**L'allegazione di un valido documento d'identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.**

**Da ciò ulteriormente conseguendo che l'omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale.**

(Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza N° 52 del 16 febbraio 2017).

**Giova inoltre precisare che il precisato obbligo deriva direttamente da disposizione di legge (Art. 38 D.P.R. N° 445/2000), ed altro che all'interessato nulla avrebbe impedito di allegare alla domanda la copia cartacea del proprio documento di identità.**